

**Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE SPECIALE “G”

I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La tipologia dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Euvis S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 25 *octies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2¹, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 *octies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Euvis S.p.A.

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un apparato difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza dei sistemi antincendio.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *octies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella parola, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Euvis S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Euvis S.p.A. subisca una lesione ad un arto giudicata guaribile in oltre 40 giorni a cagione del malfunzionamento di un apparato difettoso, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso o da altro dipendente.

¹ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:
 - aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
 - nelle centrali termoelettriche;
 - negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
 - nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Aree di rischio

In considerazione delle attività prevalentemente di natura amministrativa svolte dalla società, non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi a rischio di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione della società ha valutato essere più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni ad un unico processo di prevenzione e gestione dei rischi, sotto esposto

3. Destinatari della Parte Speciale – principi generali di comportamento.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i Dipendenti, Collaboratori, ed Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte o dal loro livello gerarchico, in quanto obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole, prescrizioni, divieti e norme di riferimento.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche, previsti dalla normativa vigente e dalle relative norme/linee guida a riguardo, come descritte dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .

In particolare tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- Rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello e nelle procedure aziendali;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente gli apparati, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza le eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni produttive impartite dalla funzione competente in materia di sicurezza e protezione.

4. Procedimenti di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati.

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio deve uniformarsi ai seguenti principi di controllo e prescrizioni:

4.1 Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro

In particolare devono assicurarsi le seguenti attività:

- Individuazione dei Datori di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministratore e nelle "unità produttive" e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;

- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- Verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Esistenza di un organigramma che, in materia di sicurezza, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - il Delegato del Datore di lavoro;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - i Dirigenti;
 - i Preposti;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

4.2 Esistenza di policy, procedure e disposizioni produttive formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro

In particolare devono assicurarsi le seguenti attività, a cura del RSPP: :

- Esistenza del documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce:
 - gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e l'impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso
 - la procedura per l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle necessarie misure di controllo, nonché i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);
- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08, e del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- Esistenza di apposita procedura in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure relative;
- Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.

4.3 Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

In particolare :

- Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:
 - Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità, avendo cura di specificare cosa si intenda con i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità, specificando le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine, le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite, il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;

-
- Comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro;
 - Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.
 - Esecuzione di verifiche/audit periodici a cura del RSPP programmati in base alla valutazione dei rischi.

Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da appositi verbali o da documentazione scritta.

E' compito dell'OdV coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, supervisionando e verificando il rispetto della normativa vigente.